



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
SOTTOMISURA 4.2**

*“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli”*

Prot. n 5987

del 07/02/2017

- F.A.Q. -

DOMANDA: si chiede se una PMI, non appartenente alla categorie delle imprese agricole e non in possesso di fascicolo aziendale, possa presentare una domanda di agevolazioni o se di contro lo status di impresa agricola sia obbligatorio.

RISPOSTA: una PMI, non appartenente alla categorie delle imprese agricole può presentare una domanda di agevolazioni ai sensi della presente sottomisura, in quanto non è richiesto obbligatoriamente lo status di impresa agricola. Le Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.2, infatti, al par. 4. “BENEFICIARI” recitano testualmente: “I soggetti beneficiari degli interventi sono gli agricoltori singoli o associati, le persone fisiche o giuridiche, le PMI e grandi imprese che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, in prodotti compresi nel medesimo Allegato e di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel medesimo Allegato.”

Per quanto concerne il possesso del fascicolo aziendale, si richiama l’attenzione su quanto riportato al par. 15.2 “Modalità di presentazione”, delle medesime disposizioni, dove è scritto che le imprese richiedenti hanno l’obbligo, all’atto della presentazione dell’istanza, di avere correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

DOMANDA: fermo restando che al punto 4 delle disposizioni attuative specifiche si attesta che sono beneficiari “*le PMI e grandi imprese che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, in prodotti compresi nel medesimo Allegato e di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel medesimo Allegato*” e considerato che nell’Allegato I del TFUE è ricompreso anche il pesce (capitolo 3), si chiede se l’attività di preparazione e conservazione di pesce mediante affumicatura codice ATECO 10.20.00 sia agevolabile, visto che la modulistica predisposta per lo specifico Bando, come gli elementi di premialità, non sembrano prevedere nulla riguardo alla trasformazione dei prodotti ittici.

RISPOSTA: la sottomisura 4.2 per come recita il titolo della stessa “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” non finanzia interventi per l’itticoltura. Tale presupposto è riportato al par. 7. “INTERVENTI AMMISSIBILI” delle Disposizioni Attuative Specifiche della

Sottomisura 4.2, che testualmente recita: “Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura 4.2 riguardanti gli investimenti relativi alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca. Per quanto sopra, ancorché il pesce sia ricompreso all’interno del Capitolo 3 dell’Allegato I del TFUE, non è possibile finanziare le iniziative prospettate.

DOMANDA: si chiede se il limite del 30% imposto per il costo di acquisto dei fabbricati è valido anche per le spese di costruzione di un nuovo immobile o in tal caso il limite non sussiste o almeno è diverso

RISPOSTA: il limite del 30% è imposto per il costo di acquisto dei fabbricati non per le spese di costruzione di un nuovo immobile o di ristrutturazione.

DOMANDA: si chiede, nel caso la predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa per la presentazione della domanda di contributo è fatta da una società di consulenza e non da un professionista abilitato (quale ad esempio un commercialista o un perito), se tale spesa è comunque ammissibile come spesa generale. Se sì, qual è la percentuale massima.

RISPOSTA: la spesa è ammissibile con le percentuali previste al par. 8. SPESE AMMISSIBILI lettera e) punto 1) e relativamente alle figure professionali che concorrono, all’interno della società, alla stesura del progetto.

DOMANDA: si chiede se i contratti di conferimento di cui all’allegato 1° del bando devono essere registrati e se eventualmente devono essere registrati al momento della presentazione della domanda o dopo il decreto di finanziamento. Si chiede se è possibile riunire in un unico contratto più produttori.

RISPOSTA: non è scritto nelle disposizioni che devono essere registrati, quindi, non è necessario. I contratti devono essere singoli.

DOMANDA: si chiede, in riferimento al punto 23 del paragrafo 15.3.2 delle disposizioni attuative “*Documentazione essenziale per le Società da presentare unitamente alla domanda*” in caso di utilizzo di un istituto di credito per la dimostrazione della parte non coperta dal sostegno pubblico, se è previsto un format di dichiarazione di intenti da far rilasciare all’istituto di credito.

RISPOSTA: non è previsto alcun format

DOMANDA: si chiede di voler precisare se possono partecipare anche le imprese che svolgono unicamente attività di trasformazione di prodotti di cui all’allegato 1 del trattato in prodotti non inseriti nell’allegato 1 del trattato, utilizzando la regola De Minimis.

RISPOSTA: non possono partecipare le imprese che svolgono unicamente attività di trasformazione di prodotti di cui all’allegato 1 del trattato in prodotti non inseriti nell’allegato 1 del trattato, utilizzando la regola De Minimis, atteso che come riportato al punto 12 delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA SOTTOMISURA 4.2”, da lei citate, *Il PSR interviene a sostegno degli investimenti che prevedono, in un ottica di completamento della filiera, attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nell’Allegato I del del TFUE, **a condizione che le imprese richiedenti svolgano o intendano svolgere come attività prevalente quella della lavorazione/trasformazione e commercializzazione di un prodotto ricadente all’interno del medesimo Allegato.***

DOMANDA: si chiede se il preliminare di compravendita, da allegare a progetto anche in copia conforme, può essere redatto con scrittura privata tramite un avvocato o necessariamente attraverso un Notaio.

RISPOSTA: in effetti le Disposizioni Attuative Specifiche della Sott. 4.2 al par. 15.3.4 “*Documentazione essenziale per iniziative che prevedono l’acquisto di beni immobili da presentare unitamente alla domanda*” richiedono soltanto che il preliminare di compravendita sia registrato, il che lascia intendere che possa essere

redatto non necessariamente da un notaio (avvocato - agenzia). Tuttavia, per garantire la massima tutela al futuro acquirente è molto opportuno che il contratto preliminare sia stipulato dal notaio, mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, in modo che venga, oltre che registrato presso l'Agenzia delle Entrate, anche trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La trascrizione vale come una vera e propria prenotazione dell'acquisto dell'immobile. Non è più soltanto un accordo privato tra acquirente e venditore, viene reso legalmente valido verso chiunque (tecnicamente è "opponibile nei confronti dei terzi") e il venditore, di conseguenza, non potrà vendere l'immobile a qualcun altro, né concedere un'ipoteca sull'immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscriverne un'ipoteca sull'immobile promesso in vendita, né pignorarne. Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l'immobile è "riservato" al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti. Per quanto sopra è opportuno, a maggiore garanzia dell'intera operazione, che il contratto preliminare sia stipulato dal notaio.

DOMANDA: si chiede se le cantine sono soggetti ammissibili a finanziamento, considerato nel bando non vi è nessuna priorità nel settore vitivinicolo.

RISPOSTA: le cantine, così come tutto il settore vitivinicolo, coerentemente con le linee di complementarità indicate nel PSR Sicilia 2014/2020 al capitolo 14, sono finanziabili soltanto con l'OCM vitivinicola. Pertanto, con la sottomisura 4.2 del medesimo programma non è possibile concedere contributi per investimenti da realizzare in tale comparto produttivo.

DOMANDA: relativamente alla realizzazione di opere edili a misura, il computo metrico deve essere redatto sulla base della spesa contenuta nei prezziari regionali vigenti, così viene riportato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali". Nelle disposizioni attuative della misura in oggetto non appare chiaro se, per la redazione del computo metrico, si debba utilizzare il prezzario regionale vigente dei Lavori Pubblici o dell'Agricoltura. Si chiede di precisare a riguardo, quale prezzario utilizzare per le diverse voci di spesa.

RISPOSTA: per la redazione del computo metrico, relativamente ad investimenti da realizzare con la sottomisura 4.2, dovrà essere utilizzato, così come chiarito con avviso pubblicato in data 25/01/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia, il "Nuovo prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali" di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, per come specificato al par. 8. "SPESE AMMISSIBILI" delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.2. In particolare il medesimo prezzario rimanda per le voci relative alla parte edile ed altre al "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici" con la specifica secondo la quale:

() Per tutte le voci di "spesa simili" cui si rimanda in toto ai pertinenti capitoli del "Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici" si opererà, nei casi ove non è prevista l'applicazione del "Codice degli Appalti" di cui al D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori, una decurtazione forfettaria nella misura del 10%, considerato che i prezzi inseriti nel predetto Prezzario lavori pubblici sono comprensivi di spese generali nella misura del 13,64% ed utile d'impresa nella misura del 10%, per un totale del 25%.*

DOMANDA: si chiede se è possibile realizzare un oleificio per la trasformazione di olive prevalentemente in conto terzi.

RISPOSTA: con la presente misura non è possibile realizzare oleifici che prevedano la lavorazione parziale e/o totale delle olive in conto terzi.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Cimò)
FIRMATO